



**PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI, VIOLAZIONI
O IRREGOLARITA' AVENTI RILEVANZA PENALE (WHISTLEBLOWING)**

1	dicembre/2023	Prima Emissione in aggiornamento di quanto già contenuto nella Procedura AML e CTF v. 1.1, nel rispetto al Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 e Linee Guida ANAC	✓	✓
Rev.	Data	Motivo della revisione	Emesso Ufficio Legale AML e Compliance	Approvato AU

Sommario

1.	SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
2.	DEFINIZIONI.....	3
3.	RIFERIMENTI NORMATIVI	4
4.	UNITÀ ORGANIZZATIVE E SOGGETTI INTERESSATI	5
5.	IL SISTEMA DI COMUNICAZIONE E LA PIATTAFORMA WEB	5
6.	MODALITÀ DI SEGNALAZIONE	6
7.	TUTELE E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE (CD. WHISTLEBLOWER) 9	
8.	PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	10
9.	RESPONSABILITÀ AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA	11
10.	ARCHIVIAZIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	11
11.	SANZIONI	11

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La Società Mac S.r.l. (di seguito, la “Società”) con la presente procedura definisce le modalità operative e le responsabilità la gestione delle segnalazioni.

La Procedura rappresenta uno strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società e **vengono comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società stessa**, nonché di tutelare dell’identità del segnalante e del relativo diritto alla riservatezza.

La procedura viene comunicata in modo efficace a tutti coloro che operano nell’organizzazione aziendale sia interni che esterni, mediante comunicazioni e-mail, bacheca aziendale, attività di formazione periodica ed in ogni caso secondo quanto previsto in conformità al Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche “Decreto”).

Il presente documento rappresenta un estratto della Procedura. La Procedura potrà essere visionata nella sua interezza su richiesta mediante invio al seguente indirizzo e-mail: aml@netwin.it

2. DEFINIZIONI

Whistleblowing	Si intende i comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in: - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; - condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti; - illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;- atti od omissioni riguardanti il mercato interno; - atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione. Il tutto come meglio definito dal Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche “Decreto”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” (cd. disciplina whistleblowing).
-----------------------	--

Segnalazioni	Le segnalazioni sono definite come le informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle (es. occultamento o distruzione di prove). Si deve poi trattare di comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo privato. Quanto al contenuto, le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate, al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.
Società	Mac S..r.l., con sede legale in Sant'Agata sul Santerno (RA), Via Martiri Baffè n. 2/A, C.F. e P. IVA nr. 02632290397, iscritta nel Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di Ravenna al n. 02632290397, n. REA RA-21880.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste sono efficaci dal 15 luglio 2023. Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato; con particolare riferimento a quest'ultimo settore, la normativa estende le protezioni ai segnalanti che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati o, anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei cd. Settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente) e a quelli adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Infine, il quadro regolatorio di riferimento è stato infine completato con le Linee Guida ANAC (di seguito anche “LG ANAC”), adottate con delibera del 12 luglio 2023, recanti procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, nonché indicazioni e principi di cui enti pubblici e privati possono tener conto per i canali interni. Il Decreto prevede che la nuova disciplina si applichi, in via generale, a decorrere dallo scorso 15 luglio 2023 (art. 24). Invece, per i soggetti del settore privato che, nell'ultimo anno, hanno impiegato una media di lavoratori subordinati fino a 249 unità, l'obbligo di istituire un canale interno di segnalazione ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023; fino a quel giorno, continua ad applicarsi la disciplina previgente (art. 6, co. 2-bis del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, di seguito anche “Decreto 231”).

La protezione dei segnalanti operanti nel settore privato, prevista dal D.lgs. n. 24/2023, ha imposto l'obbligo di predisporre canali di segnalazione a carico di quegli enti del medesimo settore che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

- hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- si occupano di alcuni specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente), anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 231/2001, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

4. UNITÀ ORGANIZZATIVE E SOGGETTI INTERESSATI

Quanto ai soggetti legittimati a presentare la segnalazione ai sensi del Decreto, si comunica che le segnalazioni possono essere fatte da: lavoratori dipendenti e autonomi, liberi professionisti e consulenti, lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività presso soggetti pubblici o privati che forniscono beni o servizi presso soggetti pubblici e privati, i volontari, i tirocinanti, gli azionisti, e le persone con funzione di direzione amministrazione e controllo (art. 3).

5. IL SISTEMA DI COMUNICAZIONE E LA PIATTAFORMA WEB

Di seguito, si riportano i canali di segnalazione previsti dalla Società, in conformità al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche "Decreto"):

- Canale interno, nell'ambito del contesto lavorativo: piattaforma ad hoc e in forma orale, su richiesta del segnalante, attraverso un incontro diretto con il gestore (cd. "destinatario") della segnalazione che deve essere fissato entro un tempo ragionevole.
- Esterno, ANAC
- Divulgazione pubblica, quali mezzi elettronici, o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Si fa presente quanto di seguito per quanto riguarda la scelta del canale di segnalazione:

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro

entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

[OMISSIS]

6. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

6.1. Oggetto delle segnalazioni

Oggetto delle segnalazioni potranno pertanto essere:

- - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Non rientrano, invece, nell'ambito del whistleblowing questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi (salvo che non integranti anche una violazione delle fonti sopra indicate nei precedenti punti).

A mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono essere oggetto di segnalazione:

- atti o fatti penalmente rilevanti;
- violazione della normativa di natura concessoria derivante dal rapporto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- violazioni della normativa dettata in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- irregolarità amministrative o negli adempimenti contabili e/o fiscali;
- violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- azioni od omissioni idonee a arrecare un pregiudizio patrimoniale o all'immagine della Società

6.2 Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità della Società. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le segnalazioni, ai sensi della citata normativa, sono definite come le informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle (es. occultamento o distruzione di prove).

Quanto al contenuto, le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate, al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni. È utile anche che alla segnalazione vengano allegati documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Ai fini dell'ammissibilità, è necessario che, nella segnalazione, risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Alla luce di queste indicazioni, la segnalazione può, quindi, essere ritenuta inammissibile per:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alla persona preposti;
- produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

Nel caso in cui la segnalazione risulti improcedibile o inammissibile, i destinatari deputati alla gestione della segnalazione possono procedere all'archiviazione, garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto.

6.3 Segnalazioni in forma anonima

Nel caso, invece, di ricezione di segnalazioni anonime, anche alla luce delle indicazioni dell'ANAC, si precisa che le stesse, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, possono essere equiparate dall'impresa alle segnalazioni ordinarie e, in quanto tali, possono essere trattate in conformità ai regolamenti interni, laddove eventualmente implementati.

In ogni caso, le segnalazioni anonime dovranno essere registrate dal gestore della segnalazione e la documentazione ricevuta dovrà essere conservata. Infatti, Il Decreto prevede che laddove il segnalante anonimo venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, allo stesso debbano essere garantite le tutele previste per il whistleblower.

6.4 Destinatari delle segnalazioni e valutazione delle medesime

I destinatari delle segnalazioni, individuati dalla Società, sono:

[OMISSIS]

La verifica sulla fondatezza della segnalazione spetterà pertanto ai soggetti sopra indicati i quali dovranno provvedervi nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza. Tutte le fasi dell'attività di accertamento verranno sempre tracciate e archiviate correttamente.

PRIMA FASE, TRASMISSIONE DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO.

Il Decreto prevede anzitutto che il gestore della segnalazione debba rilasciare al segnalante l'avviso di ricevimento entro **sette giorni** dalla presentazione della segnalazione stessa. Tale riscontro non implica per il gestore alcuna valutazione dei contenuti oggetto della segnalazione ma è unicamente volto a informare il segnalante dell'avvenuta corretta ricezione della stessa.

Tale avviso dev'essere inoltrato al recapito indicato dal segnalante nella segnalazione. In assenza di tale indicazione e, dunque, in assenza della possibilità di interagire con il segnalante per i seguiti, è possibile considerare la segnalazione come non gestibile ai sensi della disciplina whistleblowing (lasciando traccia di tale motivazione) ed eventualmente trattarla come segnalazione ordinaria.

SECONDA FASE, ESAME PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE.

Completata la fase relativa alla trasmissione dell'avviso di ricevimento, gli uffici o la persona deputati possono procedere all'esame preliminare della segnalazione ricevuta. Nello specifico, durante tale fase, è necessario che il gestore delle segnalazioni valuti la procedibilità e successivamente l'ammissibilità della stessa. I Destinatari suddetti dovranno verificare che il segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la segnalazione e che l'oggetto della segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina. In altre parole, dovranno verificare la procedibilità della segnalazione alla luce del perimetro applicativo soggettivo e oggettivo del Decreto. Ai fini dell'ammissibilità, è necessario che, nella segnalazione, risultino chiare: 1) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti; 2) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

TERZA FASE, ISTRUTTORIA E ACCERTAMENTO DELLA SEGNALAZIONE.

I Destinatari incaricati di gestire le segnalazioni assicurano che siano effettuate tutte le opportune verifiche sui fatti segnalati, garantendo tempestività e rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale. Quali, a titolo esemplificativo: - acquisizione degli elementi informativi necessari alle valutazioni attraverso l'analisi della documentazione/informazioni ricevute; - coinvolgimento di altre strutture aziendali o anche di soggetti specializzati esterni (es. IT specialist) in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste; - audizione di eventuali soggetti interni/esterni, ecc.

In quest'ultimo caso, ovvero qualora risulti necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del supporto specialistico del personale di altre funzioni/direzioni aziendali, al fine di garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa, sarà oscurato ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta.

QUARTA FASE, RISCONTRO AL SEGNALANTE

Una volta completata l'attività di accertamento, il Destinatario della segnalazione può:

- archiviare la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni;
- dichiarare fondata la segnalazione e rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti (es. il management aziendale, ufficio legale o risorse umane). Infatti, si precisa che al Destinatario della segnalazione non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.

Il Decreto dispone che il gestore della segnalazione debba fornire un riscontro al segnalante, entro **tre mesi dalla data di avviso di ricevimento** o - in mancanza di tale avviso - **entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso**.

Al riguardo, si specifica che non è necessario concludere l'attività di accertamento entro i tre mesi, considerando che possono sussistere fattispecie che richiedono, ai fini delle verifiche, un tempo maggiore.

Alla scadenza dei tre mesi, il Destinatario della segnalazione può comunicare al segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- l'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere. In tale ultimo, caso al segnalante verrà comunicato anche il successivo esito finale dell'istruttoria della segnalazione (archiviazione o accertamento della fondatezza della segnalazione con trasmissione agli organi competenti)

7. TUTELE E RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE (CD. WHISTLEBLOWER)

La Società garantisce la piena riservatezza dei soggetti segnalanti nelle attività di gestione delle segnalazioni, così come previsto dalla normativa di riferimento, oltre che una tutela dei medesimi avverso ogni forma di discriminazione, ritorsione e penalizzazione come conseguenza diretta od indiretta all'invio di una segnalazione. In particolare, non è consentita alcuna forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Di conseguenza, non sono contemplate o ammesse: sanzioni di qualsiasi entità (ammonimenti, trattenute, etc., fino al licenziamento), trasferimenti, demansionamenti o eventuali diverse misure attuate nei luoghi di lavoro che possano ripercuotersi negativamente sul segnalante. Il segnalante, inoltre - come indicato al paragrafo che precede, ha altresì a disposizione un canale alternativo per eseguire la segnalazione in forma del tutto anonima, restando dunque preclusa la possibilità di risalire al suo autore.

La medesima garanzia è prevista in favore delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, nonché ai facilitatori, in considerazione del rischio di ritorsioni.

A tale obbligo, sono tenuti:

- i soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni;
- l'ANAC;
- le autorità amministrative (Dipartimento per la funzione pubblica e Ispettorato Nazionale del Lavoro) cui l'ANAC trasmette, per competenza, le segnalazioni esterne ricevute.

La riservatezza viene garantita per ogni modalità di segnalazione.

Il Decreto vieta ogni forma di ritorsione nei confronti del segnalante, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto ai soggetti tutelati.

Gli atti ritorsivi adottati in violazione di tale divieto sono nulli. La stessa tutela si applica anche nei confronti dei facilitatori e degli altri soggetti assimilati al segnalante, già citati (es. colleghi di lavoro). Tuttavia si precisa che affinché sia riconosciuta tale forma di tutela, il Decreto prevede le seguenti condizioni: - che il segnalante/denunciante al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica avesse "fondato motivo" di ritenere le informazioni veritiere e rientranti nel perimetro applicativo della disciplina; - che la segnalazione, denuncia o divulgazione sia stata effettuata secondo la disciplina prevista dal Decreto. Questo implica da parte del segnalante un'attenta diligenza nella valutazione delle informazioni che non è sufficiente si fondino su semplici supposizioni, "voci di corridoio" o notizie di pubblico dominio.

Si evidenzia che esistono dei casi in cui il segnalante perde la protezione: i) qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile; ii) in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.

In entrambe le ipotesi alla persona segnalante o denunciante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

8. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali (ivi inclusi i dati sensibili quali l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici, sindacati, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e l'orientamento sessuale) dei segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione della procedura di segnalazione, saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e limitati a quelli strettamente necessari e conservati non oltre il tempo strettamente necessario per verificare la fondatezza della segnalazione e per la gestione della stessa.

Nel corso delle attività volte a verificare la fondatezza della segnalazione saranno adottate tutte le misure necessarie a proteggere i dati dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata. Inoltre, i documenti relativi alla segnalazione saranno conservati, sia in formato elettronico sia, eventualmente, in formato cartaceo, in cartelle ed ambienti accessibili solo da personale autorizzato preposto a ricevere la segnalazione.

Si precisa inoltre che il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni viene effettuato dalla Società, nonché da ANAC, in qualità di titolari del

trattamento, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione vengono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

9. RESPONSABILITÀ AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA

L'Ufficio legale e antiriciclaggio, sulla base delle modifiche normative o dalla rilevazione degli accadimenti aziendali di carattere operativo e normativo, valuta la necessità e mantiene l'aggiornamento della procedura trasmettendone il nuovo testo all'Amministratore Unico (AU) per valutazione e approvazione.

10. ARCHIVIAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni sono conservate nel portale messo a disposizione dalla società di Compliance.

L'Ufficio Legale AML e Compliance provvede all'archiviazione della documentazione inerente le verifiche ed approfondimenti in conformità alla normativa applicabile, in modo idoneo ad evitare l'accesso di terzi alle informazioni e documenti. Come suddetto, la documentazione viene conservata per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

11. SANZIONI

I provvedimenti disciplinari potranno essere adottati nei confronti del segnalante: i) qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile; ii) in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.

In tema di regime sanzionatorio, le Linee Guida ANAC nell'ottica di individuarne il soggetto destinatario distinguono, per le varie fattispecie, tra persona fisica e giuridica ritenuta responsabile e quindi destinataria della sanzione. Ciò premesso, di seguito si riportano le sanzioni a carico del segnalante:

- da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di

dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

ESTRATTO

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR") SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI AI SENSI DEL D.LGS 24/2023

Con la presente informativa MAC SRL fornisce ai soggetti segnalanti, c.d. whistleblower, ai sensi del D.Lgs 24/2023 (che si definiscono **Interessati** ai sensi del GDPR) le informazioni sul trattamento dei dati personali che li riguardano.

Chi tratta i dati personali

Il Titolare del Trattamento, ossia il soggetto che determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali, è MAC SRL, con sede in Via Martiri Baffè, 2/A - 48020 Sant'Agata Sul Santerno (RA), contattabile ai seguenti recapiti: + 39 0545 45021, info@netwin.it

Responsabile della protezione dei dati (DPO o RPD).

Il Titolare ha designato un Responsabile della protezione dei dati (DPO/RPD), contattabile al seguente indirizzo: rpd@legalmail.it.

Finalità, base giuridica e principi del trattamento

Finalità	Base giuridica (art. 6 GDPR)
I dati forniti, al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con il Titolare del trattamento, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.	Obbligo legale (D.Lgs 24/2023).

Rapporti di Contitolarità

Per le attività di gestione dei canali di segnalazione interni e gestione delle segnalazioni si configurano quali Contitolari del trattamento le seguenti aziende, in quanto determinano congiuntamente finalità e mezzi del trattamento: NETWIN ITALIA SPA, MAC SRL e R.B. VIDEO GAMES SRL. L'accordo di contitolarità è messo a disposizione dell'Interessato a mera richiesta.

Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati ai fini della segnalazione è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa; pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità di procedere alle necessarie attività istruttorie. I dati personali che manifestamente non sono utili ai fini della specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Comunicazione dei dati

Fermo il rispetto delle normative vigenti, i dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per il perseguimento delle finalità citate nella presente informativa, a:

- Eventuali soggetti ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interno in nome e per conto del Titolare in qualità di Responsabili ex art. 28 GDPR;
- Altri soggetti autorizzati ad accedere ai dati dalla normativa vigente e/o ai quali di dati debbano essere comunicati in esecuzione di obblighi di legge.

I dati personali potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori assegnati alla gestione del canale di segnalazione interno, esplicitamente autorizzati al trattamento in base all'art. 29 del GDPR, all'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 101/2018 e dell'art. 4 D.Lgs 24/2023. L'identità del segnalante e di qualsiasi informazione dalla quale l'identità possa evincersi tale identità non possono essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, salvo che il segnalante non abbia prestato espresso consenso. Qualora, nell'ambito di un procedimento disciplinare, la contestazione oggetto dello stesso sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e l'identità del segnalante risulti motivatamente indispensabile per la difesa dell'incolpato, l'identità stessa del segnalante potrà essere utilizzabile solo previo consenso espresso.

Trasferimenti di dati all'estero

I dati non vengono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea; l'eventuale utilizzo di soluzioni tecnologiche che comporti il trasferimento di dati verso paesi terzi non europei potrà avvenire esclusivamente nel rispetto degli artt. 44 ss. GDPR (in presenza di decisioni di adeguatezza e/o di garanzie adeguate sempre a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi, oppure a condizione che si ricada, di volta in volta, in una delle specifiche deroghe previste dalla normativa).

Tempi di conservazione

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

Diritti dell'Interessato

L'Interessato ha il diritto di ottenere, nei casi previsti e fermi i limiti di quanto previsto dal D.Lgs 24/2023, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR), contattando il Titolare del Trattamento al seguente indirizzo di posta elettronica: info@netwin.it.

Diritto di Reclamo

L'Interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato dell'Unione Europea in cui risiede abitualmente, lavora, oppure del luogo in cui si è verificata la presunta violazione, come previsto dall'art. 77 GDPR 2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Sant'Agata Sul Santerno, 15/12/2023

MAC SRL